



**FINAMAR**  
GROUP



## Ordine Avvocati Perugia

Newsletter di  
aggiornamento

GRUPPO **24** ORE

# SOMMARIO

---

## FINAMAR Group

Idee in movimento

---

## FINAMAR HEALTH CARE

Il giusto supporto sanitario per te, la tua famiglia e la tua azienda

5

---

## FINAMAR INSURANCE BROKER

Cerchiamo e troviamo le soluzioni adatte per le tue esigenze

6

---

## FINAMAR WEALTH MANAGEMENT

Professional Investment Advisor

6

---

## FINAMAR INNOVATION TECHNOLOGY

Studiamo le migliori soluzioni tecnologiche per aiutarti a svolgere il tuo lavoro

7

---

## FINAMAR ITALIA

Rete commerciale creata per la formazione dei venditori

7

---

## NEWS E APPROFONDIMENTI

---

### GIUSTIZIA

#### IN TRIBUNALE DA MERCOLEDÌ FINISCE L'EMERGENZA COVID

*Dalle misure sul carcere alla giustizia civile e penale da remoto, dal nuovo rinvio della riforma delle intercettazioni alla disciplina della app Immuni, il decreto legge approvato ieri in via definitiva alla Camera grazie al voto di fiducia rappresenta un contenitore che ha incamerato una buona parte delle norme emergenziali di queste ultime settimane.*

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 26 giugno 2020

8

---

### PENALE - 1

#### SI AI DEPOSITI DIGITALI DELLA DIFESA: VERSO IL PROCESSO PENALE TELEMATICO

*Da giovedì 25 giugno gli atti difensivi indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del Codice di procedura penale - che disciplina la chiusura delle indagini preliminari - potranno essere depositati in formato telematico sul Portale deposito atti penali del ministero della Giustizia (Pdp).*

Guido Camera, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 22 giugno 2020

10

---

## **PENALE - 2**

### **ECCO COME FUNZIONA IL DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE**

*Il deposito telematico consiste nel caricamento di un documento informatico dematerializzato, da parte del difensore, attraverso l'area riservata di un apposito portale per il deposito degli atti penali del ministero della Giustizia, detto «Pdp».*

Guido Camera, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 22 giugno 2020

12

---

## **MEDIAZIONE**

### **PRIORITÀ ALLA MEDIAZIONE SENZA UDIENZA: DAI TRIBUNALI I MODELLI DI ORDINANZA**

*Disporre, anche senza tenere un'udienza, che le parti tentino la mediazione, sfruttando il tempo del rinvio dovuto all'emergenza sanitaria, che non potrebbe essere destinato a trattare la causa. È con questo obiettivo che i Tribunali di Firenze e di Perugia hanno elaborato e messo a disposizione dei magistrati due modelli simili di ordinanza.*

Valentina Maglione e Marco Marinaro, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 15 giugno 2020

13

---

## **CONTRATTI E BUONA FEDE**

### **BUONA FEDE: QUANTO INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO?**

*Qual è il ruolo della buona fede nella esecuzione del contratto? Il principio di buona fede ha un'autonoma rilevanza giuridica ovvero costituisce un mero criterio di qualificazione e valutazione del comportamento dei contraenti? La sua violazione può costituire ragione d'invalidità del contratto o di sue clausole?*

Tiziana Cantarella, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ventiquattrore Avvocato", Edizione del 6 maggio 2020 - n. 5 - p. 18-24

15

---

## **CLAUSOLE PENALI**

### **I LIMITI ALLA LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CLAUSOLA PENALE**

*Qual è la funzione della clausola penale? Il potere di riduzione della clausola penale può essere esercitato d'ufficio dal giudice? Solo in sede di merito ovvero anche dal giudice di legittimità? È valido il patto di irriducibilità della clausola penale? La penale ha natura di clausola vessatoria? La libertà delle parti incontra due limiti. Il primo deriva dall'art. 1229 Codice civile, dal quale si può inferire l'impossibilità di fissare una somma irrisoria al fine di sottrarre il debitore alla responsabilità per dolo o colpa grave.*

Laura Biarella, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ventiquattrore Avvocato", Edizione del 6 maggio 2020 - n. 5 - p. 11-17

25

---

## **SENTENZE**

---

### **CASSAZIONE CIVILE**

#### **DIVORZIO, IL GIUDICE PUÒ STABILIRE IN VIA PRESUNTIVA I REDDITI DELL'EX CONIUGE CHE NON COLLABORA**

*Corte di Cassazione - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11183*

Giorgio Vaccaro, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 22 giugno 2020

35

---

### **CASSAZIONE CIVILE**

#### **AUTOVELOX, L'AGENTE NON ATTESTA LA "TARATURA" PERIODICA**

*Corte di Cassazione - Sentenze 18 giugno 2020, nn. 11776 e 11792*

Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Diritto", 18 giugno 2020

37

---

### **CASSAZIONE PENALE**

#### **LA TUTELA PENALE DEL KNOW HOW**

*Corte di Cassazione - Sezione V Penale – Sentenza 4 giugno 2020, n. 16975*

Mattia Miglio, Alberta Antonucci, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Diritto24", 18 giugno 2020

39

---

## **CASSAZIONE PENALE**

**GRAVITÀ DELLA COLPA E LINEE GUIDA: LA CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SULLA RESPONSABILITÀ MEDICA**

*Corte di Cassazione – Sezione IV penale - Sentenza 18 maggio 2020, n. 15258*

Fabrizio Ventimiglia e Francesco Vivone, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Diritto24, 8 giugno 2020

42

---

## **RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

---

### **CIVILE**

**IL CREDITORE DEVE PROVARE CHE IL PAGAMENTO DEL DEBITORE SI RIFERISCE A UN ALTRO CREDITO**

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Diritto"

47

---

### **CIVILE**

**PROTEZIONE UMANITARIA, LA CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ VA VALUTATA CASO PER CASO**

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Diritto"

48

---

## **RASSEGNA DI NORMATIVA**

50

---

*Chiusa in redazione il 26 giugno 2020*



**FINAMAR**  
GROUP



**IDEE IN MOVIMENTO**

Tel. +39 075.8000946  
group.finamar.eu

5




**FINAMAR**  
GROUP



## IL GIUSTO SUPPORTO PER TE, LA TUA FAMIGLIA E LA TUA AZIENDA



**Finamar Health Care Società di Mutuo Soccorso** si occupa di promuovere agli associati una forma integrativa di welfare socio-assistenziale, offrendo un supporto sanitario integrativo per visite mediche, diagnosi, accertamenti ed eventuali terapie mediche ed odontoiatriche.




**FINAMAR**  
GROUP



**GRUPPO24ORE**

## CERCHIAMO E TROVIAMO LE SOLUZIONI ADATTE PER LE TUE ESIGENZE



**Finamar Insurance Broker** opera nel mercato assicurativo ed offre servizi di assistenza a persone, professionisti ed aziende. La forza di **Finamar Insurance Broker** è la presenza di professionisti altamente qualificati per trovare sempre la migliore soluzione e per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei clienti.

## PROFESSIONAL INVESTMENT ADVISOR



**Finamar Wealth Management** è advisor del fondo GLOBAL PRIME FUND, fondo di investimento professionale lussemburghese, codice ISIN LU2185883878, quotato sul Luxembourg Stock Exchange. **Finamar Wealth Management** garantisce un'attività di assistenza e consulenza di grande qualità.



## STUDIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER AIUTARTI A SVOLGERE IL TUO LAVORO



7

**Finamar Innovation Technology** è una start-up innovativa, nata dalla volontà di diventare una società leader nel mercato della tecnologia informatica. Andando di pari passo con l'evoluzione dei sistemi informatici, la nostra società si impegna a fornire risposte concrete ai propri utenti, mettendo a disposizione prodotti perfettamente in linea con gli standard internazionali di qualità. La presenza di tecnici altamente qualificati permette la realizzazione del nostro obiettivo: la soddisfazione delle richieste e delle aspettative degli utenti. **Finamar Innovation Technology** offre servizi di enorme importanza per l'attività di tutte quelle realtà che necessitano di strumenti informatici all'avanguardia e che, per questo, si affidano alla nostra esperienza e competenza.

## RETE COMMERCIALE CREATA PER LA FORMAZIONE DEI VENDITORI



**Finamar Italia** ha l'importante compito di creare un collegamento tra azienda e clienti, con la responsabilità che ne consegue di rappresentare le società del gruppo Finamar in tutto il territorio nazionale. Dall'attività di **Finamar Italia** dipende lo sviluppo e l'innovazione di tutto il gruppo. La nostra società si occupa della gestione diretta della rete commerciale, ma anche della ricerca e della formazione del personale da inserire all'interno della struttura organizzativa. La finalità di **Finamar Italia** è formare persone fortemente motivate che riescano a raggiungere una condizione di pieno benessere nell'ambito della propria attività lavorativa.



GRUPPO **24** ORE

# News e approfondimenti

GIUSTIZIA

## In tribunale da mercoledì finisce l'emergenza Covid

*Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 26 giugno 2020*

Dalle misure sul carcere alla giustizia civile e penale da remoto, dal nuovo rinvio della riforma delle intercettazioni alla disciplina della app Immuni, il decreto legge approvato ieri in via definitiva alla Camera grazie al voto di fiducia (non esattamente un buon viatico per future e più ambiziose riforme nel segno della condivisione), rappresenta un contenitore che ha incamerato una buona parte delle norme emergenziali di queste ultime settimane.

Nel dettaglio, la novità in assoluto più significativa introdotta nel passaggio di conversione è senza dubbio rappresentata dalla decisione di mettere fine, con un mese di anticipo, alla fase di amministrazione della giustizia caratterizzata da un sostanziale blocco con rinvio delle udienze e, comunque, da un accentuato utilizzo delle modalità digitali sia nel civile sia, per quanto possibile, nel penale.

Da mercoledì prossimo, il 1° luglio 2020, i tribunali dovrebbero tornare alla normalità, anche se si tratta di una normalità che già scontenta gli avvocati, alle prese con continui slittamenti che di fatto fanno ritenere possibile una vera ripartenza non prima dell'autunno.

Inoltre già si profila un altro fronte, perché è intenzione del ministero della Giustizia provare a conservare sino alla fine dell'anno una parte almeno dell'esperienza di queste settimane, soprattutto sul fronte dell'amministrazione "da remoto", permettendo, per esempio, lo svolgimento dell'udienza civile che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori attraverso il deposito telematico di note scritte oppure la partecipazione da remoto alle udienze civili sia dei difensori, sia delle parti su loro richiesta.

Nel penale, lo svolgimento, con il consenso delle parti, delle udienze con l'uso di soli collegamenti audiovisivi.

In questo senso già è stato presentato un emendamento al decreto Rilancio.

Nel testo del provvedimento approvato ieri trova posto anche lo slittamento al 1° settembre dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, con un più diretto controllo del pubblico ministero sulla trascrizione di contenuti irrilevanti per lo svolgimento delle indagini.

Via libera anche al pacchetto di modifiche della procedura per la concessione di alcune misure alternative al carcere, prevedendo, tra l'altro, che quando è in discussione il riconoscimento di permessi premio e detenzione domiciliare a categorie di detenuti per alcune categorie di reati, soprattutto di criminalità organizzata, vengano coinvolte anche le strutture antimafia, locali o nazionale.

Collocate nel decreto anche le possibilità di revoca, da parte della magistratura di sorveglianza, già oggetto peraltro di alcune questioni di legittimità costituzionale, dell'uscita dal carcere di detenuti soprattutto per mafia motivata da ragioni sanitarie legate all'emergenza Covid.

**NEL TESTO NORMATIVO**

<p><b>1. Semaforo verde</b> Via libera della Camera, grazie al voto di fiducia, alla conversione del decreto legge che aveva l'obiettivo di porre la parola fine all'emergenza Covid-19 nelle aule dei tribunali. Nel testo sono contenute, tra l'altro, misure come la riforma delle intercettazioni e la disciplina della app Immuni</p>	<p><b>3. Lo slittamento</b> Nel testo approvato è previsto anche lo slittamento al 1° settembre dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, caratterizzata da un più diretto controllo del pubblico ministero sulla trascrizione di contenuti irrilevanti per lo svolgimento delle indagini</p>
<p><b>2. La novità</b> In sede di conversione si è chiuso con un mese di anticipo la fase di amministrazione della giustizia caratterizzata da un sostanziale blocco con rinvio delle udienze e, comunque, da un accentuato utilizzo delle modalità digitali sia nel civile sia, per quanto possibile, nel penale: da mercoledì 1° luglio i tribunali dovrebbero tornare alla normalità</p>	<p><b>4. Misure alternative</b> Nel decreto è previsto anche il via libera alle modifiche della procedura per la concessione di alcune misure alternative al carcere, prevedendo, tra l'altro, che quando è in discussione il riconoscimento di permessi premio e detenzione domiciliare a categorie di detenuti per alcune categorie di reati, soprattutto di criminalità organizzata, vengano coinvolte anche le strutture antimafia, locali o nazionale</p>



## Sì ai depositi digitali della difesa: verso il processo penale telematico

*Guido Camera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 22 giugno 2020*

Da giovedì 25 giugno gli atti difensivi indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del Codice di procedura penale - che disciplina la chiusura delle indagini preliminari - potranno essere depositati in formato telematico sul Portale deposito atti penali del ministero della Giustizia (Pdp). Lo ha stabilito il decreto ministeriale del 9 giugno 2020, che ha, di fatto, implementato il processo penale telematico dando esecuzione all'articolo 83, comma 12-quater<sup>1</sup>, del decreto cura Italia: questa disposizione, introdotta dal decreto legge 28/2020, prevede che, sino al 31 luglio 2020, presso ciascun ufficio del Pm che ne faccia richiesta sarà autorizzato il deposito telematico degli atti previsti dall'articolo 415-bis. Si tratta di atti difensivi il cui scopo è quello di convincere il Pm a chiedere l'archiviazione, invece del rinvio a giudizio.

La prima Procura che ha aderito è quella di Napoli; la nutrita serie di protocolli emanati dall'inizio dell'emergenza a livello locale e nazionale, che hanno generalmente previsto la possibilità di notificare tutti gli atti difensivi all'autorità giudiziaria con posta elettronica certificata, fa sperare che presto altre Procure seguiranno l'esempio partenopeo. Le modalità del deposito telematico (che è facoltativo) sono indicate nel provvedimento 5477 del 12 maggio 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia.

In precedenza, il prevalente orientamento della Cassazione aveva escluso che alle parti private fosse consentito l'uso della Pec quale forma di comunicazione e/o notificazione «stante la preclusione alla adozione di forme di comunicazione non espressamente previste dalle norme processuali», che riservano l'utilizzo della trasmissione telematica alle comunicazioni di cancelleria ai difensori, e non viceversa (tra le tante, Cassazione 37126/2019). Un orientamento minoritario aveva offerto una timida apertura alle comunicazioni elettroniche del difensore alla cancelleria, ritenendo che non fossero irricevibili, ma che era onere dell'interessato accertarsi che fossero state poste materialmente all'attenzione del giudice da parte del cancelliere (Cassazione, 2951/2019).

Questo scenario è stato spazzato via dall'epidemia. Le principali misure di sicurezza volte a proteggere la salute del personale amministrativo sono state il lavoro da remoto e il contingentamento degli accessi alle cancellerie degli utenti; in assenza di una previsione legislativa

che autorizzasse le notificazioni degli atti dei difensori in formato telematico (la prima è proprio quella contenuta nell'articolo 12-quater<sup>1</sup> del decreto cura Italia) la questione è stata risolta con numerosi protocolli conclusi da magistratura e avvocatura, sia a livello locale che nazionale, che prevedono la possibilità di effettuare tutte le notificazioni dei difensori alle cancellerie e alle segreterie del pubblico ministero a mezzo posta elettronica certificata, tranne le impugnazioni. Anche la Cassazione ha adottato un protocollo, d'intesa con il Cnf, che ha previsto la trasmissione di copia informatica alla cancelleria, da parte del difensore, degli atti di impugnazione già depositati nelle forme ordinarie e, direttamente in formato telematico, dei motivi nuovi e delle memorie relativi ai giudizi di legittimità trattati durante l'emergenza con le modalità previste dall'articolo 12-ter del decreto cura Italia.

Il decreto ministeriale del 9 giugno ha quindi autorizzato un'attività digitale che era già stata sdoganata dalla prassi emergenziale; ma non va sminuito, perché pone una base per l'effettiva digitalizzazione del fascicolo del Pm. Il deposito telematico di un atto all'interno di un fascicolo digitale, infatti, è cosa diversa da un messaggio di posta elettronica stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo cartaceo. Il passo successivo dovrà essere garantire ai difensori l'agevole, e integrale, accesso da remoto al fascicolo digitale del Pm, senza gravare i loro assistiti di costi di copia eccessivi, che rischiano di trasformarsi in forme discriminatorie di accesso alla giustizia.

## Ecco come funziona il deposito telematico nel processo penale

*Guido Camera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 22 giugno 2020*

Il deposito telematico consiste nel caricamento di un documento informatico dematerializzato, da parte del difensore, attraverso l'area riservata di un apposito portale per il deposito degli atti penali del ministero della Giustizia, detto «Pdp».

12

La procedura per il deposito e i requisiti degli atti sono indicati dal provvedimento 5477 del 12 maggio 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia.

Si precisa che l'atto da depositare e gli allegati devono essere in formato Pdf, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizione per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. L'atto e i documenti allegati vanno sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; possono essere sottoscritti digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante; la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti e allegati è di 30 Megabyte

Il portale, all'esito della procedura di deposito telematico dell'atto, rilascia una ricevuta di accettazione con un numero identificativo, i dati del depositante e la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi informativi del ministero; accedendo al Pdp è possibile verificare lo stato del deposito.

## Priorità alla mediazione senza udienza: dai tribunali i modelli di ordinanza

Valentina Maglione e Marco Marinaro, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 15 giugno 2020

Disporre, anche senza tenere un’udienza, che le parti tentino la mediazione, sfruttando il tempo del rinvio dovuto all’emergenza sanitaria, che non potrebbe essere destinato a trattare la causa. È con questo obiettivo che i Tribunali di Firenze e di Perugia - che hanno attivato analoghi progetti per implementare la mediazione ordinata dal giudice - hanno elaborato e messo a disposizione dei magistrati due modelli simili di ordinanza, la cui funzione è quella di avviare le parti alla mediazione dando valore al tempo che invece sarebbe destinato a trascorrere (inutilmente) nell’attesa della effettiva ripresa del processo.

### **Attività rallentata**

Le misure di contenimento del contagio stanno infatti rallentando molto l’attività giudiziaria. A una prima fase, da marzo all’11 maggio, in cui sono state sospese le udienze civili e penali (con poche eccezioni), è seguita una fase 2 in cui la ripartenza si sta dimostrando difficile. Tanto che stanno slittando le udienze per un consistente numero di processi civili la cui trattazione e definizione è destinata in molti casi a riprendere solo il prossimo anno.

Di qui l’esigenza di utilizzare al meglio gli strumenti normativi disponibili valorizzando il tempo dell’attesa. I modelli elaborati dai Tribunali di Firenze e di Perugia riguardano infatti l’ordinanza prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28/2010, con cui il giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. Si tratta della mediazione “demandata” dal giudice, uno strumento ancora poco utilizzato dai magistrati.

### **I modelli di Firenze e Perugia**

In questo periodo di cause rinviate si pone l’ulteriore difficoltà di emanare un’ordinanza al di fuori dell’udienza. Per questo i modelli messi a punto dai Tribunali di Firenze e di Perugia possono rappresentare una traccia.

I due modelli di ordinanza mettono in evidenza i vantaggi legati alla mediazione. Si fa riferimento alla possibilità di raggiungere un accordo che tenga conto delle esigenze delle parti, risparmiando i costi legati alla fase decisionale del processo. Si ricorda, inoltre, che l'esperimento del tentativo di mediazione in questa fase non allunga i tempi, dato che l'udienza è comunque rinviata. Più in generale, si osserva che la definizione della lite in mediazione è in linea con i doveri di solidarietà che devono essere esercitati in modo particolare in questo periodo di crisi.

Sulla base di questi presupposti i modelli di ordinanza in uso a Firenze e a Perugia sollecitano le parti a partecipare personalmente perché la mediazione sia effettiva. Si ricorda che il tentativo di mediazione chiesto dal giudice è obbligatorio: occorre partecipare al primo incontro per realizzare la condizione di procedibilità. Si sottolinea la possibilità di nominare mediatori ausiliari ed esperti, oltre che di formulare una proposta conciliativa, richiamando le parti al rispetto degli obblighi di lealtà e probità.

Infine, sono evidenziate le penalità collegate al mancato esperimento del tentativo di mediazione, a partire dall'improcedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, il comportamento delle parti in mediazione può essere valutato dal giudice nel corso del processo, per la condanna alle spese (articolo 92 Codice di procedura civile) e al risarcimento dei danni (articolo 96).

## Buona fede: quanto incide sulla validità del contratto?

*Tiziana Cantarella, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”, Edizione del 6 maggio 2020, - n. 5 - p. 18-24*

### LA QUESTIONE

Qual è il ruolo della buona fede nella esecuzione del contratto? Il principio di buona fede ha un'autonoma rilevanza giuridica ovvero costituisce un mero criterio di qualificazione e valutazione del comportamento dei contraenti? La sua violazione può costituire ragione d'invalidità del contratto o di sue clausole?

15

### ***Nozione di buona fede tra dottrina e giurisprudenza***

Il principio in esame risulta essere espressione di una “clausola generale”. Il riconoscimento di una tale natura giustifica, per un verso, l'elasticità e la duttilità del dovere di buone fede e, per altro verso, la mancanza, sia in dottrina che in giurisprudenza, di una definizione unitaria del suo contenuto. Vengono richiamate, infatti, espressioni tra loro molto varie quali correttezza, lealtà, onestà di comportamento, solidarietà o buona fede in senso etico. Meritevole di interesse appare, al riguardo, l'orientamento dottrinario che, riportando la nozione di buona fede all'idea di “solidarietà contrattuale”, distingue i due fondamentali canoni della lealtà e della salvaguardia: il primo operante, per lo più, in fase di formazione e interpretazione del contratto; il secondo, diversamente, rilevante soprattutto nella fase di esecuzione del contratto.

Più in particolare, quale obbligo di salvaguardia, la buona fede viene identificata come obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio a suo carico.

In pronunce meno recenti la Suprema Corte ha sostenuto la tesi secondo cui il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto costituisce solo un “criterio di qualificazione e di valutazione” del comportamento dei contraenti, salvo che la violazione dei doveri di correttezza e di buona fede siano “considerati in forma primaria e autonoma” da una norma, così come accade nell'ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 c.c. La conseguenza di una tale impostazione è quella per cui la violazione della buona fede si presenterebbe inidonea a costituire tanto fonte di responsabilità, se non accompagnata dalla specifica lesione di un diritto altrui, quanto fonte di invalidità (totale o parziale) del contratto, ove il comportamento contrario a buona fede non costituisca integrazione di

una specifica ipotesi legale cui sia connessa la sanzione civilistica dell'invalidità. Su quest'ultimo punto si afferma che l'art. 1375 c.c. è norma meramente precettiva o imperativa positiva dettata a tutela e a limitazione degli interessi privatistici nell'esecuzione del contratto e «non può, perciò, essere inclusa tra le norme imperative, aventi invece contenuto proibitivo, considerate dal 1° comma dell'art. 1418 c.c., la cui violazione determina la nullità del contratto anche quando tale sanzione non sia espressamente comminata» (v. Cass. civ. n. 5610/1980). A questa prima tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, sono state mosse diverse critiche.

In primo luogo, si è rilevato come la Cassazione, con l'affermazione della non autonoma rilevanza giuridica del principio di buona fede, non abbia fatto altro che sovrapporre e confondere questo principio con il diverso precetto del "neminem laedere". Si è criticata, poi, l'ingiustificata tendenza a delimitare il dovere di buona fede in ambiti troppo angusti. Viene riconosciuta, infatti, una tutela solo nell'ipotesi di violazione di diritti, pur derivanti dal contratto, ma già esistenti e riconosciuti. È solo la lesione di tali diritti che viene ritenuta violazione del principio di buona fede e, pertanto, la sua tutela diviene meramente strumentale alla tutela del diritto leso. Nonostante le critiche dottrinarie rivolte contro la posizione tendente a negare l'autonoma rilevanza giuridica della buona fede la Suprema Corte è rimasta a lungo ferma sulla sua originaria posizione. Significativo è il principio espresso dal supremo consesso di legittimità (Cassazione civ., Sez. Unite, 19 luglio 2011, n. 15764), dove si è affermato che, dalla distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto discende che la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla validità dell'atto negoziale, poiché dal fondamentale dovere che grava su ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede - immanente all'intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, e sottostante ai precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto negoziale - il codice civile fa discendere conseguenze che possono, a determinate condizioni, anche riflettersi sulla sopravvivenza dell'atto (come nel caso dell'annullamento per dolo o violenza, della rescissione per lesione enorme o della risoluzione per inadempimento) e che in ogni caso comportano responsabilità risarcitoria (contrattuale o precontrattuale), ma che, per ciò stesso, non sono evidentemente mai considerate tali da determinare ex se l'invalidità dell'atto, ancorché l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente carattere imperativo. E questo anche perché il suaccennato dovere di buona fede, ed i doveri di comportamento in generale, sono troppo immancabilmente legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che la certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole predefinite; e, peraltro, il carattere sempre più frammentario e sempre meno sistematico della moderna legislazione impone molta cautela nel dedurre da singole norme settoriali l'esistenza di nuovi principi per predicarne il valore generale e per postularne l'applicabilità anche in settori ed in

casi diversi da quelli espressamente contemplati da singole e ben determinate disposizioni. Non si è mai dubitato che il Legislatore possa isolare specifiche fattispecie comportamentali, elevando la relativa proibizione al rango di norma di validità dell'atto, ma si tratta pur sempre di disposizioni particolari, che nulla consente di elevare a principio generale e di farne applicazione in settori nei quali analoghe previsioni non figurano.

### ***Autonoma rilevanza del criterio della buona fede***

Solo intorno alla metà degli anni '80 la Cassazione ha compiuto un vero e proprio cambiamento di rotta accogliendo la tesi, sostenuta dalla dottrina maggioritaria, della autonoma rilevanza della buona fede nell'esecuzione del contratto.

Si è riconosciuto, quindi, che la buona fede costituisce un vero e proprio dovere la cui violazione comporta conseguenze giuridiche di per sé.

Più in particolare, la S.C. ha affermato che la buona fede, in senso etico, costituisce «uno dei cardini della disciplina legale del contratto» e forma oggetto di un vero e proprio “dovere giuridico”, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento non sia stato improntato alla diligente correttezza e al senso di “solidarietà sociale”, che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.

Il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato basato tutto sul generale dovere di solidarietà che trova la sua fonte primaria nell'art. 2 Cost., il quale articolo non va, comunque, inteso nel senso di un riferimento a una generica solidarietà verso i consociati, ma va posto in relazione all'ambito specifico del rapporto contrattuale (c.d. solidarietà contrattuale).

Così procedendo la giurisprudenza è giunta a riconoscere che il principio di buona fede si atteggia quale dovere di cooperazione per la realizzazione dell'interesse della controparte e, perciò, si pone come limite di ogni situazione negoziale attiva o passiva, tanto da determinare integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.

E ancora, la Corte di Cassazione, riconoscendo l'autonoma rilevanza giuridica della buona fede, ha altresì affermato che qualunque violazione del dovere contrattuale di buona fede sia da considerare “illegittima”.

Il principio in esame, infatti, esige una attuazione piena, che deve essere intesa nel senso che diritti e obblighi nascenti dal contratto non possono, comunque, non essere correlati all'osservanza del principio di buona fede. La regola di buona fede va rispettata in ogni fase contrattuale, dalle trattative all'esecuzione e interpretazione del contratto. La sua violazione, pertanto, è rilevante, non solo in

quanto lesiva di un diritto già riconosciuto, come affermava la giurisprudenza più risalente della stessa Corte, ma “autonomamente”, dal momento che la violazione è di per sé rappresentativa di un “comportamento illegittimo” capace di produrre conseguenze giuridiche (Cass. civ. n. 960/1986).

### ***Effetti conseguenti alla violazione della buona fede***

Il riconoscimento dell'autonoma rilevanza giuridica del principio di buona fede pone l'ulteriore delicata questione relativa alla tipologia di effetti da ricollegare a una eventuale violazione del principio in esame.

In particolare, ci si chiede se la conseguenza della contrarietà alla regola della buona fede possa essere quella della invalidità del contratto o di sue clausole.

18

La Corte di Cassazione, superata l'originaria fase in cui escludeva persino l'autonoma rilevanza della buona fede, si è progressivamente avvicinata alla tesi dottrinarica secondo cui, costituendo la buona fede un limite generale all'autonomia privata, la sua violazione implica, quale possibile conseguenza, l'invalidità del contratto o di singole clausole.

A questa conclusione è giunta, a esempio, la Suprema Corte in diverse pronunce in materia di leasing, in cui ha affermato la nullità contrattuale per contrasto con la regola di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) in relazione di una clausola di inversione del rischio di mancata consegna che viene posto a carico dell'utilizzatore.

Nonostante la Cassazione abbia riconosciuto espressamente in talune sentenze che la violazione della regola di buona fede comporti conseguenze anche sul piano dell'invalidità dell'atto di autonomia privata, non mancano pronunce, ancora più recenti, in cui la Corte sembra ritornare sui suoi passi, riconoscendo la responsabilità civile e, quindi, la sussistenza di un obbligo di risarcimento del danno, per chi viola il dovere di buona fede, ma negando che tra i possibili effetti della violazione della buona fede vi possa essere anche l'invalidità del contratto o di sue clausole.

La Cassazione, a esempio, in materia di fideiussione prestata a garanzia di una apertura di credito in conto corrente, ha affermato che la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede, per aver fornito informazioni inesatte, può dar luogo a responsabilità contrattuale della stessa e all'obbligo di risarcire il danno, ma non può determinare l'inefficacia o l'invalidità del contratto.

Più in particolare, la S.C. ha affermato che i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. sono stati codificati dal legislatore come *regulae iuris* di carattere generale con esclusivo riferimento ai rapporti precontrattuali e all'interpretazione ed esecuzione del negozio, e non anche

con riguardo al contenuto medesimo, nel senso che (eccezion fatta per l'eventualità che la violazione dei detti doveri venga a integrare anche una delle specifiche ipotesi previste in tema di nullità o annullabilità dei contratti) i contraenti possono comporre i loro interessi concordando liberamente il predetto contenuto negoziale senza, poi, potere, proprio in ragione di tale libertà, invocare, a stipulazione avvenuta, l'asserita contrarietà di una o più clausole ai doveri di correttezza e buona fede, salvo che nei casi esplicitamente previsti dal legislatore (Cass. civ. n. 2284/1999).

### ***La buona fede quale fonte di integrazione del contratto e criterio di valutazione del comportamento***

Con riferimento alla questione relativa alla tipologia di effetti da ricollegare a una eventuale violazione del principio di buona fede, in dottrina sono emersi due orientamenti tra loro nettamente contrapposti. Da una parte si collocano quanti, affermando che il principio di buona fede costituisce una fonte di integrazione del contenuto del contratto, che si pone come un limite all'autonomia privata, individuano, quale conseguenza della violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., l'invalidità del contratto, in quanto incapace di realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Dall'altra parte si pongono quanti, diversamente, pur ribadendo l'importanza del principio di buona fede nella teoria generale del contratto, affermano che la buona fede non è elemento integrativo del contratto (l'art. 1374 c.c. parla solo della legge e, in mancanza, degli usi e dell'equità), ma un criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti; di conseguenza esso non costituisce un limite all'autonomia privata, limite quest'ultimo rappresentato unicamente dalle norme imperative, dall'ordine pubblico e dal buon costume. La violazione del dovere di buona fede, pertanto, non è causa di invalidità, ma di semplice risarcimento del danno o, al massimo, di risoluzione del rapporto.

### ***Considerazioni conclusive***

La giurisprudenza di legittimità sembra oggi collocarsi a fianco di quella parte della dottrina che continua a manifestare forti dubbi in merito alla configurabilità della invalidità quale conseguenza della violazione del dovere previsto dall'art. 1375 c.c. L'invalidità, infatti, presuppone, almeno di regola, un vizio genetico, laddove l'art. 1375 c.c. detta un principio operante in sede di esecuzione del contratto, la cui violazione è, dunque, solo fonte di responsabilità. E ancora, riconoscendo nella violazione della buona fede una fonte di invalidità del contratto si finirebbe col far transitare la buona fede da tradizionale regola di comportamento delle parti al polo opposto di regola di invalidità (alla pari delle regole sulla causa e sulla forma), investendo un campo a essa per definizione escluso. In altre parole, se a ogni violazione dell'obbligo di correttezza contrattuale corrispondesse una causa di nullità, allora bisognerebbe supporre che il legislatore oltre alle ragioni di invalidità, espresse nel codice, ne ha voluto indicare un'altra, tacitamente. Il richiamo alla tendenza della più recente legislazione, diversamente, sembra rafforzare la tesi opposta che nega l'incidenza della violazione della buona fede sulla validità del contratto, in quanto conferma ulteriormente la necessità di una

specifica previsione di legge che fissi espressamente la sanzione civile dell'invalidità o dell'inefficacia del contratto o di singole clausole a fronte della violazione del dovere di buona fede.

## LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

### LOCAZIONE

*Tribunale di Roma civ., Sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 1973*

In relazione alle locazioni, deve ritenersi adempiuta l'obbligazione di restituzione mediante la restituzione delle chiavi oppure con l'incondizionata messa a disposizione dell'immobile, senza che sia necessaria la redazione di un relativo verbale. All'uopo, si precisa che il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della res alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, allorché abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 c.c., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi. Può negarsi efficacia all'offerta non formale solo a fronte di situazioni tali da giustificare il permanere dell'obbligo di pagamento del canone, come nel caso in cui il conduttore continui ad occupare i locali, nonostante l'offerta di restituzione, o nel caso in cui sussista un legittimo interesse del locatore a rifiutare l'offerta, in quanto il bene sia deteriorato e se ne esiga la restituzione in pristino a cura e spese del conduttore.

20

### VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI VENDITA

*Tribunale di Roma civ., Sez. II, 10 gennaio 2020, n. 528*

In materia di compravendita immobiliare l'art. 1379 c.c., inerente il divieto convenzionale di alienare, prevede che lo stesso è valido quando, sia contenuto entro precisi limiti temporali e risponda all'interesse apprezzabile di una parte, da ravvisarsi nell'esigenza che la dismissione del patrimonio immobiliare non sia oggetto di abuso e di speculazione da parte dei soggetti che ne beneficiano, i quali godono, oltre che del diritto di opzione, anche di una considerevole riduzione del prezzo di mercato dell'immobile. L'inosservanza di tale divieto, pertanto, non interferisce sulla validità del contratto con il quale l'acquirente, in violazione del divieto di alienazione, abbia trasferito il bene ad un terzo, indipendentemente dalla buona o mala fede di quest'ultimo, salvo restando il diritto del venditore di essere risarcito del danno conseguente all'inadempimento di quel patto.

### LAVORO SUBORDINATO

*Cassazione civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23105*

Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione,

sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.

### *MUTUO*

*Tribunale di Benevento civ., Sez. II, 5 settembre 2019, n. 1481*

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. 7 marzo 1996 n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

### *RESPONSABILITÀ EX ART. 1338 C.C.*

*Tribunale di Milano civ., Sez IV, 25 giugno 2019, n. 6211*

La responsabilità ex art. 1338 c.c. che, rappresenta una specificazione della responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., presuppone non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità. La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume, dunque, rilievo non solo in caso di interruzione ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto. La disposizione di cui all'art. 1338 c.c. è volta a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere. Trattandosi di un comportamento illecito la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, deve risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

## REGOLE DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO E REGOLE DI COMPORTAMENTO

*Tribunale di Roma civ., Sez. XVII, 26 febbraio 2019, n. 4347*

In tema di contratti bancari il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole, i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto. La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti. Ne consegue che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c..

22

## PRELIMINARE DI PRELIMINARE

*Corte d'Appello Genova civ., Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 126*

È valido ed efficace il contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia un accordo in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento), ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.

## PIANO DEI COMPLESSIVI INTERESSI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO

*Cassazione civ., Sez. VI-2, Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 622*

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi

nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.

*PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO E DELL'AFFIDAMENTO*

*Cassazione civ., Sez. VI-2, Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24782*

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

**LA PRATICA**

*Il caso pratico*

*Tribunale di Benevento civ., Sez. II, 5 settembre 2019, n. 1481*

Con atto di citazione la parte attrice conveniva in giudizio una banca per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul proprio c/c ordinario e sui conti anticipi a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultralegali e/o usurari, spese e valute differite non oggetto di specifica pattuizione. Si costituiva in giudizio l'istituto di credito, sollevando eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, deducendo la legittimità delle pattuizioni contrattuali e degli addebiti effettuati, quindi, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Espletata C.T.U., le parti precisavano le proprie conclusioni ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione. Non venivano contestati i rapporti bancari oggetto di giudizio, e non veniva prodotto in giudizio il contratto di apertura del c/c ordinario recante la valida pattuizione di tutte le condizioni regolanti il rapporto, né quello di apertura del conto anticipi. Venivano, invece, depositati, i contratti relative alle aperture di credito in conto corrente ordinario e gli estratti conto relativi a tale rapporto dal (...) al (...), ad eccezione di quelli relativi ad alcuni trimestri. Quanto al conto anticipi, agli atti non risultava depositato alcun contratto validamente stipulato tra le parti. Il C.T.U., tenuto conto della documentazione depositata nei termini di rito, ricostruiva i rapporti, determinando il saldo dei rapporti oggetto di giudizio.

La decisione resa dal Tribunale

Non ha dissentito dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati, né, d'altronde, la mancanza degli estratti conto per tre



trimestri non consecutivi escludeva la correttezza della rielaborazione dei rapporti. Alcuo rilievo assume l'accertato superamento del tasso soglia ex L. n. 108 del 1996 nel corso della durata dei rapporti (cd. usura sopravvenuta) atteso che, come affermato dalla giurisprudenza più recente "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi con-cordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determina-zione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cassazione, SS.UU., sent. n. 24675/2017). Infine, si è rilevato che l'unico rapporto già chiuso alla data della domanda è il conto anticipi n. (...), recante, peraltro, un saldo di chiusura a debito del correntista, mentre gli altri rapporti risultavano ancora aperti alla data della proposizione della domanda. Pertanto, non ha trovato accoglimento la domanda di ripetizione d'indebito formulata dalla parte attrice, ma solo quella di accertamento dei relativi saldi. Infatti, l'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione. In altri termini, se non si ha un pagamento non si potrà certo ripetere ciò che non si è mai pagato. Ciò non esclude, però, che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo, volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare avere. Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli (in tal senso, Cassazione, SS.UU., sent. n. 24418/2010). Quindi, è stata solo parzialmente accolta la domanda formulata dalla parte attrice.

## I limiti alla libertà di determinazione della clausola penale

Laura Biarella, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Ventiquattrore Avvocato*”, Edizione del 6 maggio 2020, n. 5 - p. 11-17

### LA QUESTIONE

Qual è la funzione della clausola penale? Il potere di riduzione della clausola penale può essere esercitato d'ufficio dal giudice? Solo in sede di merito ovvero anche dal giudice di legittimità? È valido il patto di irriducibilità della clausola penale? La penale ha natura di clausola vessatoria?

### *I limiti alla libertà di determinazione della clausola penale*

La libertà delle parti di determinare la clausola penale incontra due limiti. Il primo deriva dalla vigenza nel nostro Codice civile dell'art. 1229, dal quale si può inferire l'impossibilità di fissare una somma irrisoria al fine di sottrarre il debitore alla responsabilità per dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare della penale si dimostri irrisorio non è previsto alcun aumento officioso in sede giudiziale, giacché il magistrato, nel rispetto del dettato normativo, potrebbe incorrere nel divieto di cui all'art. 112 c.p.c.: al creditore, pertanto, non resterà altra tutela che quella prevista nei casi di cui all'art. 1229 c.c.

La seconda trova la sua ragione nel dettato dell'art. 1384 c.c. in base al quale il giudice ha il potere di ridurre la penale «se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte» ovvero se il suo «ammontare è manifestamente eccessivo».

Quest'ultima previsione ha generato un'annosa querelle sia in dottrina che presso le Corti nel senso di consentire al giudice, anche in assenza di una specifica eccezione processuale, di sindacare ex officio l'adeguatezza o meno della prestazione dedotta in penale.

Come evidenziato, l'art. 1384 c.c. attribuisce all'Autorità giudiziaria il potere di ridurre la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della somma preventivamente liquidata è manifestamente eccessivo. Nell'esercitare tale potere, il Giudice dovrà valutare l'interesse che il creditore aveva all'adempimento, tenendo conto della posizione reciproca delle parti al momento della costituzione del rapporto obbligatorio. La giurisprudenza della Suprema Corte ravvisa a fondamento dell'intervento eteronomo sulla clausola penale l'interesse del debitore,

nonché l'interesse generale dell'ordinamento all'equità dello scambio. Sulla scorta di siffatta premessa è stata giudicata inefficace la rinuncia del debitore ad una riduzione della penale manifestamente iniqua. Sotto altro profilo non sussiste un'uniformità di indirizzo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine ai presupposti dell'intervento equitativo. Talune sentenze hanno negato che l'Autorità giudiziaria possa procedere d'ufficio alla riduzione della penale, indipendentemente da un'istanza di parte interessata. Istanza, questa, che deve peraltro specificare le ragioni della dedotta iniquità, non essendo sufficiente una contestazione meramente generica. Per contro, altre pronunce hanno affermato la riducibilità d'ufficio della penale, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, in funzione della realizzazione dell'interesse generale posto a fondamento dell'intervento giudiziale sull'autonomia privata. Si evidenzia che, più recentemente (Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33159), la giurisprudenza si è attestata verso la tendenza che il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., possa essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento.

### ***Penale e termine essenziale***

L'operatività della penale per l'inadempimento o per il ritardo non è legata ai presupposti di un termine essenziale ex art. 1457 c.c. Infatti, mentre il termine di adempimento riguarda il tempus in cui l'obbligazione dovrà essere adempiuta, la clausola penale si configura, come detto, solo quale mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento. La giurisprudenza di merito, all'inverso, ha chiarito che, in materia contrattuale, la pattuizione di una clausola penale è "compatibile" con la previsione di un termine "non" essenziale, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto: difatti mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura, invece, solo come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, e concreta una concordata liquidazione anticipata da danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza (Corte d'Appello Campobasso civ., 18 novembre 2014, n. 333).

### ***È valido il patto di irriducibilità?***

Nel 2005 il massimo consesso della Corte di Cassazione, nel comporre un contrasto insorto all'interno delle sezioni semplici, ha ribaltato l'orientamento al tempo dominante, incline a considerare necessaria la domanda della parte interessata, e consacrato, valorizzando, in particolare, nell'impianto motivazionale, un precedente del 1999 (n.10511/99), il potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale. L'intervento giudiziale d'ufficio trova la sua giustificazione in quanto al giudice viene accordato il potere di tutelare e ricostituire un equilibrio contrattuale altrimenti leso dal rigore di una clausola penale eccessivamente onerosa, nonché controllare l'esercizio del potere di autonomia contrattuale al fine di correggere la volontà delle parti e ricondurre l'accordo sui binari

dell'equità. Sotto tale aspetto, si ravvisa un interesse, non già di una delle parti, bensì dell'ordinamento, interesse funzionale all'avvertita esigenza che l'autonomia privata si svolga nell'osservanza dei limiti imposti dalla legge. L'esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale d'ufficio è stato in seguito irrobustito dal giudice di legittimità anche dopo il predetto intervento delle sezioni unite. All'esercizio di tale potere non sembra di ostacolo l'eventuale previsione pattizia di irriducibilità della penale.

### ***Vessatorietà della penale***

Riflessione ex funditus merita la questione sulla vessatorietà o meno della penale, la cui soluzione non può prescindere da un'analisi applicativa ratione personarum della vigente normativa. Nei rapporti B2B, qualora il testo contrattuale sia unilateralmente predisposto, la clausola penale non deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 comma 2, c.c. Con tale clausola, infatti, i contraenti disciplinano gli effetti dell'inadempimento e, quindi, non introducono limitazioni all'esercizio della tutela processuale della parte, bensì limitazioni di natura sostanziale che derivano dal contenuto del contratto. Inoltre, l'elencazione delle clausole vessatorie operata dalla lettera dell'art. 1341 comma 2, c.c. deve essere considerata tassativa: non v'è spazio, neanche a mezzo di interpretazione estensiva, per ricomprendervi anche la clausola penale. Diametralmente opposta la soluzione nei casi di rapporti rientranti nell'ambito del B2C. L'art. 33, del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) statuisce, infatti, che «si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto (...)», di: «f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo». Questo significa che il professionista nei contratti stipulati con un contraente consumatore nel prevedere a carico di quest'ultimo una penale dovrà porre in essere la massima cautela ai fini di una sua operatività giuridica.

Per superare l'invalidità della penale non sarà sufficiente far doppiamente sottoscrivere la stessa al consumatore. Il professionista infatti, trattandosi di una presunzione relativa di vessatorietà, dovrà fornire in sede giudiziale la prova che la clausola de qua, malgrado la sua predisposizione standardizzata, è stata oggetto di specifica trattativa individuale. Sul punto necessita chiarire come non costituiscano indici di prova sufficienti a far ritenere la ricorrenza di una trattativa individuale: la conoscibilità e la conoscenza delle clausole vessatorie da parte del consumatore (es. la dichiarazione del consumatore di aver negoziato il contratto in ogni sua parte). Orbene, la trattativa individuale consiste nelle discussioni attraverso le quali entrambe le parti concorrono alla individuazione dell'oggetto regolamentare del costruendo contratto, sicché se il testo predisposto dal professionista rimane del tutto inalterato e il consumatore, pure informato e consapevole, si limita ad aderirvi, manca la trattativa individuale. Per non incorrere in una probatio diabolica il professionista dovrà dimostrare (es. a mezzo testi) che il consumatore sia stato effettivamente e

concretamente messo in condizione di influire sul testo negoziale, e con ciò gli sia stata data la reale possibilità di ottenere una modificazione attraverso la concessione di una contropartita per la conservazione di una clausola incriminata. In tal senso, ad esempio, ben efficace sarebbe l'apposizione di una penale a seguito di intercorsa trattativa con il consumatore qualora questi, in ragione della concessione da parte del professionista di uno sconto sul prezzo d'acquisto del bene, abbia acconsentito di non elidere la clausola. La giurisprudenza di merito (Tribunale Milano civ., Sez. XI, 1 febbraio 2020, n. 885) ha chiarito, nell'ambito delle controversie condominiali, che dal combinato disposto degli artt. 33 lett. F) e 36 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) sono nulle, in quanto vessatorie, le clausole che impongono al consumatore penali di importo manifestamente eccessivo. Essendo pacifica in giurisprudenza la qualificazione del condominio quale consumatore, ossia soggetto che agisce al di fuori di scopi professionali o imprenditoriali, ne discende che nell'ambito del contratto di fornitura di gas, la previsione di una penale che preveda la corresponsione di una somma manifestamente eccessiva, in caso di recesso anticipato, deve qualificarsi quale clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. del Consumo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso sulla base della suddetta penale. Ulteriormente è stato chiarito (Cassazione civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10910) che ha natura presuntivamente vessatoria la clausola contrattuale (nella specie contenuta nell'iscrizione a una scuola materna privata) che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso, che viene sostanzialmente a integrare una penale, non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Una simile clausola, infatti, riserva implicitamente al professionista, che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole, un trattamento differenziato e migliore, in contrasto tra l'altro con il vecchio articolo 1469-bis, n. 7, che ad oggi corrisponde alla lettera g) dell'articolo 33 del Codice del consumo.

#### *Se le lavorazioni nell'appalto mutano, non opera la clausola penale*

La Cassazione, nel 2019, ha affermato che non si può pretendere il rispetto delle tempistiche preventivate in un contratto di un appalto nell'eventualità in cui i lavori continuano a cambiare. Per l'effetto la clausola penale non scatta. In particolare, l'art. 1382 c.c. prevede la stipula della clausola penale per il solo ritardo nell'esecuzione dei lavori, ipotizzando, perciò, la possibilità di un adempimento posteriore alla scadenza del termine, salvo il risarcimento forfettario preventivato del danno derivante dal ritardo (Cassazione civile 590/82). L'obiettivo della clausola risulta doppio: in primis consentire al creditore di sottrarsi dall'onere probatorio finalizzato a comprovare il danno subito dall'inadempimento di altri, in secundis sostenere il debitore all'adempimento. Su tale ultimo rilievo la Corte di Cassazione, attraverso l'ordinanza n. 21515, depositata il 20 agosto 2019, ha spiegato che il congegno operativo della clausola penale può originare dei disquilibri al sinallagma negoziale, ragione per cui l'ordinamento ha preordinato ulteriori dispositivi per la mitigazione degli effetti. Si rammenta, l'art. 1384 c.c. statuisce che "La penale può essere diminuita equamente dal

giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento". La norma è stata applicata dalla Cassazione, nella stesura dell'ordinanza n. 21515, per decidere una fattispecie ove la violazione del termine fissato per la consegna delle opere, da parte dell'appaltatore, era pure dipesa dall'esecuzione di lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle già definite in sede contrattuale. La Cassazione ha quindi sottolineato che "quando nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti fissino un nuovo termine". In merito all'apprezzamento del giudice in ordine alla eccessività dell'importo fissato con clausola penale, i giudici di legittimità hanno rilevato che la misura della riduzione dell'importo appartiene all'ambito della discrezionalità del giudice del merito, con l'effetto che non risulta censurabile in sede di legittimità.

### ***Considerazioni conclusive***

Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte, secondo le circostanze del caso, ha all'adempimento della prestazione. In altri termini, si dovrà tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e dell'effettiva incidenza dell'inadempimento stesso sulla concreta situazione contrattuale. Siffatta affermazione merita una duplice specificazione sul piano delle ipotesi che potrebbero in astratto verificarsi.

Primo: anche nel caso in cui il debitore risulti contumace, e con ciò non abbia dimostrato alcunché in ordine alla sua mancanza di responsabilità e assenza processuale, il giudice ciò nonostante può d'ufficio ridurre la penale. Secondo: il potere eteronomo del giudice è limitato solo ed esclusivamente alla riduzione di una penale manifestamente iniqua.

Il momento al quale fare riferimento, per valutare l'interesse del creditore, e, dunque, per metterlo in relazione con la penale, allo scopo di valutare se questa sia manifestamente eccessiva, è quindi quello della conclusione del contratto. In altri termini si dovrà sondare l'interesse che il creditore aveva all'adempimento, al momento del perfezionamento dell'accordo, e non al danno in concreto provocato dall'inadempimento. Da ciò discende che il potere di riduzione della penale pare rispondere alla particolare esigenza che l'ordinamento ha di tutelare quel contraente che assuma degli obblighi non compiutamente apprezzabili ex ante e che, nel corso di esecuzione del rapporto, possano trasformarsi in vere e proprie sanzioni inadeguate.

In definitiva, il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto. Inoltre, si deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.

## LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

*Cassazione civ., Sez. VI, Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4942*

Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.

*Tribunale di Milano civ., Sez. VII, 13 febbraio 2020, n. 1432*

In materia contrattuale il giudice può ridurre ad equità la clausola penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento. Detto potere può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempita.

*Tribunale di Roma, Sez. VIII, 10 gennaio 2020, n. 514*

In materia di leasing, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto.

*Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34021*

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo).

*Cassazione civ., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25031*

In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello, che aveva apoditticamente desunto dalla mera sussistenza di una clausola pattizia derogatoria l'inapplicabilità della disciplina della vendita con riserva della proprietà ed illogicamente ritenuto di non potere valutare in concreto la sussistenza di una manifesta eccessività della penale tale da giustificare una riduzione in via equitativa della stessa).

*Tribunale di Ferrara civ., 12 giugno 2019, n. 440*

La clausola penale ha funzione di tipo liquidatorio e consiste, pertanto, in una precostituzione pattizia del risarcimento del danno, la quale può essere diminuita equamente dal Giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, al fine di evitare che questi tragga dalla stessa un guadagno superiore all'effettivo danno economico derivante dall'inadempimento. Il criterio che il Giudice deve utilizzare per valutare se la clausola penale inserita nel contratto sia eccessivamente onerosa, deve avere carattere oggettivo e deve essere, pertanto, ancorato non alla situazione economica soggettiva delle parti, ma alla considerazione del reale interesse del creditore, dovendosi valorizzare, ove trattasi di contratto di durata (come nel caso concreto), la circostanza che il creditore legittimamente confida nella prosecuzione dello stesso sino al termine stabilito.

*Tribunale di Savona civ., 10 giugno 2019, n. 540*

Nel leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato

dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell' art. 1526, 2° comma, c.c.

*Cassazione civ., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 13956*

Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di "leasing" concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo).

32

*Corte d'Appello di Venezia civ., Sez. I, 20 maggio 2019*

In materia di leasing la clausola penale concerne il risarcimento del danno e, in ragione della sua funzione, non si può prenderla in considerazione per determinare il costo del finanziamento medesimo. La penale, quale risarcimento del danno il cui ammontare è predeterminato dalla parti, in caso di inadempimento, rientra nella fattispecie di cui all'art. 544 c.p. poiché non è pattuita in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, non potendosi confondere il risarcimento per l'inadempimento contrattuale con il corrispettivo di una prestazione di denaro. Allo stesso tempo l'art. 1815, 2° comma c.c., prevedendo una sanzione privata, è norma di carattere eccezionale e, in quanto tale richiede un'interpretazione restrittiva. Dunque non trova applicazione con riferimento alla clausola penale. In conclusione, a fronte di una penale eccessiva, l'unico rimedio contemplato dal legislatore è quello specifico della riduzione della penale, di cui all'art. 1384 c.c. e non quello della nullità della clausola, di cui al comma 2° dell'art. 1815.

## LA PRATICA

### *Fac-simile di clausola penale*

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del <...> come sopra promesso, il sig. <...> pagherà al sig. <...>, ai sensi dell'art. 1382 e ss. c.c., la penale di euro <...>, salvi i maggiori danni derivanti dal ritardo.

Oppure

Si conviene, in caso di inadempimento all'obbligazione come sopra pattuita, a titolo di penale a carico del debitore, il pagamento della somma di euro <...>.

Nessun ulteriore risarcimento di danni sarà dovuto al creditore, oltre al pagamento della penale come sopra pattuita, salva l'ipotesi in cui l'inadempimento sia imputabile a dolo o colpa grave del debitore.

## LA PRATICA

### IL CASO CONCRETO

*Tribunale Roma civ., Sez. VIII, 10 gennaio 2020, n. 514*

Due soggetti persone fisiche e una società proponevano separatamente opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale nei confronti delle medesime persone fisiche quali fideiussori, e della società quale debitrice, per il pagamento in solido di Euro 158.464,69, oltre accessori, in relazione al contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto un fabbricato, risolto per inadempimento dell'utilizzatore. Deducevano gli opposenti la non esigibilità nei confronti dei fideiussori dell'importo richiesto a titolo di penale di Euro 112.337,82, nonché l'inefficacia della relativa clausola nei loro confronti ed, in ogni caso, l'eccessività della stessa. Veniva disposta la riunione dei giudizi di opposizione. A seguito della pacifica risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, non si contestava la debenza degli importi richiesti a titolo di canoni scaduti e accessori, pari ad Euro 46.126,87, bensì l'ulteriore importo di Euro 112.337,82, richiesto "per differenza cambio su estinzione finanziamento in valuta Franco Svizzero". Parte opponente, ritenendo che detto importo sia stato richiesto a titolo di penale, ne chiedeva la riduzione. Parte opposta negava invece la natura di penale della somma, omettendo tuttavia di chiarire quale sia il titolo della richiesta e, soprattutto, in base a quale clausola contrattuale sia stata calcolata e pretesa.

33

In particolare, le integrazioni contrattuali stipulate, prevedono il richiamo al parametro del franco svizzero con relativo regolamento di indicizzazione per la determinazione sia degli interessi corrispettivi che della penale di risoluzione. Non sono state tuttavia rinvenute né sono indicate da parte attrici clausole contrattuali ulteriori che prevedano l'obbligo al pagamento di altre somme in caso di estinzione anticipata, neppure contrattualmente consentita al di fuori delle ipotesi di risoluzione, e che, in ogni caso, avrebbero natura di penale, trattandosi eventualmente di un risarcimento predeterminato a fronte della anticipata conclusione del contratto. Il Tribunale, per l'effetto, ha ritenuto che, al di là della qualificazione operata dall'opposto ed in assenza di ulteriori clausole contrattuali che ne giustificano la richiesta, l'importo di Euro 112.337,82, abbia natura di penale da ritenersi calcolata in conformità alla previsione contrattuale, in difetto di contestazione alcuna al riguardo.

La decisione resa dal Tribunale

Ha respinto la domanda di riduzione della detta penale svolta dagli opposenti: la valutazione in merito all'eccessività dell'importo pattuito a titolo di penale, attiene all'equilibrio c.d. economico del contratto e, in particolare, è necessario verificare se il pagamento della penale determini in concreto un significativo squilibrio economico tra le posizioni delle parti, avuto riguardo all'interesse che il

creditore aveva all'adempimento. Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, ciò si verifica ove il concedente, mediante l'incameramento della penale, consegua un'utilità superiore rispetto a quella ritraibile dalla corretta esecuzione del contratto. Secondo la Corte di Cassazione (principio espresso in tema di leasing immobiliare ma estensibile anche all'odierna fattispecie), al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita tramite L. n. 259/1993, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 17/01/2014, n. 888). Ciò si verifica nel caso in cui il concedente sia messo in condizione di recuperare la proprietà e la disponibilità del bene concesso in leasing ovvero il ricavato della vendita sia imputato alla somma dovuta per le rate a scadere. Nel caso in questione, l'importo riconosciuto a titolo di penale, pari ad Euro 112.337,82 aggiunto ai canoni riscossi pari a Euro 174.756,57 (così quantificati da parte opponente e non contestati dall'opposto), agli ulteriori canoni scaduti richiesti in sede monitoria (Euro 46.126,87), e al valore del bene, stimato dal CTU in Euro 258.334,00 all'epoca del rilascio, risultava pari a Euro 591.555,26. Il corrispettivo del leasing veniva indicato nell'ultima integrazione in Euro 435.151,57 oltre il corrispettivo dell'acquisto pari ad Euro 75.136,00 ed interessi. A ciò si aggiunga il valore dei canoni per i tre anni decorrenti dalla risoluzione del contratto sino al rilascio effettivo, quantificato dal CTU in Euro 80.000,00, che integra una ulteriore voce di danno. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la misura della penale per come richiesta non alteri l'equilibrio contrattuale, tenuto conto di quanto avrebbe conseguito il concedente in caso di regolare adempimento e comunque del danno conseguente all'inadempimento anche solo avuto riguardo all'entità dei canoni dovuti dalla risoluzione al rilascio. La domanda di riduzione della penale è stata quindi respinta, ed altrettanto infondate sono state ritenute le eccezioni sollevate dai fideiussori lì dove, in base all'art. 1 del contratto, la fideiussione è prestata con riguardo al complessivo credito della società derivante dal contratto e da eventuali successive modifiche, comprendendo anche interessi, penali, spese e quant'altro, sino a concorrenza della somma garantita e che, ai sensi dell'art. 10, la concedente è esonerata dall'agire prima verso il debitore. L'opposizione è stata pertanto respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli opposenti al pagamento delle spese.

CASSAZIONE  
CIVILE

## Divorzio, il giudice può stabilire in via presuntiva i redditi dell'ex coniuge che non collabora

35

*Giorgio Vaccaro, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 22 giugno 2020*

### **Corte di Cassazione - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11183**

Se, nel giudizio di divorzio, un coniuge viola l'obbligo di collaborazione nella ricostruzione del proprio patrimonio reddituale, esistente in Italia o all'estero, stabilito dall'articolo 5, comma 9, della legge 898/1970, il giudice del divorzio può disporre anche d'ufficio una Ctu contabile e, all'esito di questa, accertare in via presuntiva la consistenza della ricchezza del coniuge. Lo ha affermato la Cassazione che, con l'ordinanza 11183 dell'11 giugno scorso, ha respinto il ricorso di un uomo contro la pronuncia della Corte d'appello di Firenze, che aveva raddoppiato l'importo dell'assegno stabilito in primo grado a carico dell'uomo e a favore della figlia minore, condannandolo poi alle spese.

I giudici di Cassazione hanno sottolineato che la pronuncia della Corte d'appello «ha dato conto dell'espletamento di una Ctu e dei risultati ivi raggiunti in merito alla parte italiana del patrimonio» dell'uomo, «rimarcando, in special modo, il rifiuto opposto da quest'ultimo» che ha vissuto e vive all'estero «a fornire informazioni e collaborazione al consulente, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini patrimoniali, anche in relazione ai redditi e ai patrimoni esteri».

L'omissione della collaborazione con il consulente del giudice costituisce, secondo la Cassazione, una violazione dell'obbligo normativo disposto dall'articolo 5, comma 9, della legge sul divorzio che recita espressamente «i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale, la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune».

La mancata collaborazione costituisce quindi «illegittimo contegno processuale» e offre al giudice la facoltà di accertare anche in via presuntiva il valore delle ricchezze a disposizione della parte onerata al versamento dell'assegno.

Più specificamente, i giudici hanno affermato che il fatto che il consulente tecnico di parte abbia precisato che «la situazione patrimoniale e reddituale» del ricorrente, in Italia e all'estero, «era pari a zero», lungi dal costituire prova dell'assenza di redditi e patrimoni, concretizza invece «inosservanza dell'obbligo di depositare la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e reddituale in Italia e all'estero», che è obbligo di legge, e attiva il potere officioso del giudice di disporre l'indagine contabile e all'esito di questa, di porre in essere le più opportune valutazioni presuntive in base all'articolo 116 del Codice di procedura civile, che riconosce come centrale il contegno processuale delle parti stesse.

La Cassazione respinge quindi il ricorso e conferma la condanna al pagamento del doppio grado delle spese di giudizio e delle spese di CtU. L'ordinanza precisa che la condanna alle spese è esercizio del potere discrezionale del giudice che trova il proprio limite solo nella «impossibilità di addossarne in tutto o in parte il carico alla parte interamente vittoriosa».

## Autovelox, l'agente non attesta la "taratura" periodica

Francesco Machina Grifeo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Guida al Diritto", 18 giugno 2020

### **Corte di Cassazione - Sentenze 18 giugno 2020, nn. 11776 e 11792**

Nuove indicazioni della Cassazione sulle sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox. Secondo l'ordinanza n. 11776 depositata oggi, rispetto all'obbligo di "taratura" periodica, non può essere attribuito alcun valore all'annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori. Mentre con l'ordinanza n. 11792, sempre di oggi, la Suprema corte ha chiarito che il verbale non deve contenere "un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione", perché quello che conta è "l'effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa".

Nel primo caso dunque la Sesta Sezione civile ha accolto il ricorso dell'automobilista contro Roma Capitale; nel secondo invece ha respinto la domanda volta ad invalidare il verbale redatto dalla polizia municipale del comune di Casalino (in provincia di Novara). Secondo il ricorrente, infatti, il verbale doveva contenere "tutte le indicazioni affinché l'avvertimento fosse puntuale, specifico, e determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed il riferimento ad uno specifico cartello", perché solo in tal modo si sarebbe potuta valutare "l'adeguatezza della segnalazione". Una lettura bocciata dalla Cassazione secondo cui "la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso". Tanto più dunque non era necessario che il verbale contenesse un avvertimento "puntuale" circa le modalità di segnalazione, "venendo in rilievo - ai fini della legittimità della sanzione - l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa".

Del resto, prosegue la Corte, "pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati". E dunque "la relativa menzione, contenuta nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, potendo l'opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso".

Tornando invece alla prima multa, quella elevata a Roma, la Corte afferma che la presenza sul verbale della dicitura che l'apparecchiatura era "debitamente omologata e revisionata" non soddisfa

le esigenze di affidabilità dell'omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale. Nella sentenza additiva n. 113/2015, la Consulta ha infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45 comma 6 del C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.



## La tutela penale del know how

Mattia Miglio, Alberta Antonucci, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Diritto24", 18 giugno 2020

### **Corte di Cassazione - Sezione V Penale – Sentenza 4 giugno 2020, n. 16975**

Con la sentenza Corte di Cassazione - Sezione V Penale – Sentenza 4 giugno 2020, n. 16975, la Suprema Corte torna a fornire importanti spunti di riflessione in merito alla tutela penale del know how industriale.

39

Questa, in estrema sintesi, la vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità: tre collaboratori e un consulente esterno lavoravano per conto di un'importante società, operante nella progettazione, costruzione e commercializzazione di apparecchiature meccaniche, elettroniche ed informatiche per il serraggio. In particolare, contribuivano alla realizzazione di un prodotto altamente tecnologico, "una chiave termodinamica", alla quale era "associato un software denominato Torque supervisor" (p. 2).

Negli anni successivi alla creazione del prodotto, i quattro (ora imputati) decidevano di interrompere i rispettivi rapporti con la Società, iniziando una nuova collaborazione con un'altra società, operante sempre nel medesimo settore dell'ex Datore di Lavoro. In questa nuova realtà lavorativa, gli ex dipendenti producevano e commercializzavano una chiave termodinamica, realizzata - secondo la prospettiva della Pubblica Accusa -, "sfruttando le conoscenze acquisite in [omissis], comprese parti del software di controllo Torque supervisor, messo a punto dalla società e sfruttando l'esperienza professionale acquisita dagli imputati negli anni presso detta società" (p. 2).

Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello, i quattro imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di merito erano pervenuti all'affermazione della responsabilità penale dei quattro imputati senza una puntuale individuazione del know how, "non potendo riconoscersi un tale valore a tutti i processi produttivi o commerciali" (p. 3).

Secondo l'impostazione della difesa, infatti, "la chiave dinamometrica che si assume replicata dagli imputati, è un prodotto semplice, in commercio da moltissimo tempo, soggetto a continue evoluzioni, per lo più destinata al mercato automobilistico. La commercializzazione delle chiavi da parte di [omissis] aveva reso di pubblico dominio l'asserito know how, perdendo qualsiasi pretesa di tutelabilità" (p. 3).

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe ommesso altresì di considerare che "il preteso know how" non sarebbe comunque meritevole di tutela penale. Ciò alla luce "dei requisiti, richiesti dalla normativa sia interna che comunitaria ai fini della tutela della segretezza" non essendo di fatto stata attuata dall'odierna parte civile "alcuna misura di tutela della asserita segretezza del proprio know how" e, in particolare, "non avendo stipulato con i ricorrenti [...] un patto di non concorrenza", né qualsivoglia misura di protezione idonea a delimitare l'accessibilità alle informazioni.

Queste censure sono state rigettate dai giudici di legittimità, perchè per know how hanno specificato che, si intende "quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale", ossia "ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all'intero patrimonio di conoscenze di un'impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulate negli anni, e capace di assicurare all'impresa un vantaggio competitivo, e quindi un'aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all'ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell'impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza." (p. 9)

Quindi accanto alla protezione offerta dal know how in ambito civilistico, anche in sede penale il nostro ordinamento prevede una tutela con l'art.623 c.p, indubbiamente più ampia, dove "il bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale" (p. 9); ed è proprio nei termini della definizione di "applicazione industriale" che sono incluse anche tutte le innovazioni e migliorie applicabili nel mondo della progettazione seppur non brevettabili ex art.2585 c.c.

Infatti, ai fini della tutela penale del segreto industriale, precisa la Corte, "novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l'interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi. Pertanto quando in un prodotto l'organicità stessa sia il risultato di una elaborazione aziendale: "l'informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva. E' ciò che accade appunto, nel caso di una azienda che adotti una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz'altro noti agli operatori del settore, ma l'insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l'ideatore" (p. 10).

Ciò posto, la Corte ha poi anche escluso - in conformità con alcune pronunce giurisprudenziali (Cass. Sez. V, 20 settembre 2018, n. 48895; Cass. Sez. II, 11 maggio 2010, n. 20647) - che la nozione penalistica di segreto industriale possa subire interferenze ad opera delle indicazioni ricavabili dall'art. 98 del c.p.i., il quale "individua l'oggetto della tutela nelle informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore " (p. 11).

In primo luogo, non vi è necessaria coincidenza fra la nozione di informazioni segrete aziendali ex art.98 c.p.i. e le notizie di rilevanza industriale destinate a rimanere segrete ex art.623 c.p. in quanto viene esclusa una possibile interferenza tra concetto penalistico di segreto e quello civilistico, data la nozione di "segreto commerciale" ex art. 623 c.p..

In secondo luogo le indicazioni della giurisprudenza (Cass. Sez. V, 20 settembre 2018, n. 48895), le informazioni segrete ex art.98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale. Questo rimane pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 c.c.. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 c.p.i.: "lo stesso codice della proprietà industriale, all'art. 99, facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, riconosce l'esistenza di segreti industriali che, pur non rispondendo ai criteri indicati dall'art. 98 c.p.i., sono meritevoli di tutela." (p. 11).

Questo comporta - conclude la Suprema Corte - "che, se l'art. 98 c.p.i. non è norma idonea a definire i confini applicativi della fattispecie previsti dall'art. 623 c.p. - potendosi riscontrare, invece, solo una mera identità terminologica nel riferimento ai "segreti commerciali", non sufficiente per giustificare una assimilazione anche della disciplina, in due settori diversi e indipendenti dell'ordinamento - tuttavia, in presenza di un know-how avente i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., potrà accordarsi la tutela prevista dall'art. 623 c.p., trattandosi di notizie segrete ed essendovi un interesse giuridicamente tutelato al mantenimento del segreto. Laddove, invece, non sussistano i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., dovrà individuarsi aliunde l'esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto" (p. 12).

## Gravità della colpa e linee guida: la Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità medica

Fabrizio Ventimiglia e Francesco Vivone, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Diritto24, 8 giugno 2020

42

### ***Corte di Cassazione – Sezione IV penale - Sentenza 18 maggio 2020, n. 15258***

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria, analizzando approfonditamente alcuni aspetti problematici della disciplina quali la definizione del concetto di imperizia e la individuazione dei corretti criteri identificativi della gravità della colpa in ambito medico.

### ***Questa in sintesi la vicenda processuale***

La Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado con la quale due medici venivano condannati per aver colposamente cagionato, nelle rispettive qualifiche di radiologo e di medico di pronto soccorso, la morte di una paziente.

La vicenda che ha dato origine al procedimento ha avuto inizio con il ricovero della paziente e la contestuale effettuazione di due TAC alla testa, nei cui referti non veniva diagnosticata un'emorragia già presente.

Dopo un periodo di osservazione in ospedale, la paziente veniva dimessa con la diagnosi di "cefalea".

Successivamente ripresentatasi nello stesso pronto soccorso lamentando perduranti vertigini, la paziente veniva nuovamente dimessa senza che il medico curante, pur essendo a conoscenza del pregresso iter ospedaliero, disponesse ulteriori esami diagnostici.

La paziente dopo pochi giorni decedeva per un'emorragia provocata dalla rottura di un aneurisma. Secondo la ricostruzione effettuata dai Giudici andava riconosciuta la responsabilità dei due sanitari in quanto l'evento avverso era eziologicamente connesso ad una condotta gravemente colposa connotata da imperizia e negligenza.

Nello specifico, con riferimento al primo medico, veniva dato rilievo alla sottovalutazione delle manifestazioni sintomatologiche che impediva l'attuazione di un iter terapeutico che avrebbe

permesso un trattamento precoce dell'aneurisma; al secondo sanitario veniva, invece, mosso il rimprovero di non aver correttamente attuato i protocolli terapeutici che imponevano di richiedere una consulenza specialistica o una nuova TAC.

***Avverso tale pronuncia proponevano ricorso gli imputati***

Per la posizione del medico radiologo veniva dedotta l'illogicità della sentenza non avendo i Giudici d'Appello indicato quali fossero le linee guida disciplinanti la materia all'epoca dei fatti né verificato il grado di colpa ascrivibile alla condotta del ricorrente, qualificandola come imperita e negligente senza tuttavia dare una adeguata motivazione logica ed esaustiva di tale giudizio.

Anche il secondo sanitario, nel proprio ricorso eccepiva l'illogicità della motivazione che avrebbe svolto una analisi esclusivamente legata all'evento avverso piuttosto che a limitare il giudizio alla condotta tenuta dal sanitario.

Nonostante l'intervenuta prescrizione, la Suprema Corte esamina le censure svolte dai ricorrenti ai fini della condanna al risarcimento dei danni.

I Giudici rilevano innanzitutto che l'entrata in vigore della Legge 24/17 (c.d. Gelli – Bianco) ha novellato il perimetro di elezione della responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria, abrogando la previgente Legge Balduzzi.

Come noto, la causa di non punibilità descritta dall' art. 590 sexies c.p. trova applicazione esclusivamente nei casi di imperizia nell'applicazione di una linea guida adeguata al caso concreto e solo con riferimento a colpa lieve.

Laddove il Giudice di merito giungesse ad escludere l'esimente in questione, la sentenza di condanna dovrà contenere un'articolata motivazione che indichi se il caso concreto fosse regolato da linee guida accreditate o sussidiariamente da buone pratiche; specificare se si ricada nel perimetro della imperizia ovvero negligenza o imprudenza ed infine appurare il grado della colpa, cioè di quanto la condotta dell'operatore sanitario si sia discostata da quella che avrebbe dovuto tenere.

Di qui la necessità di differenziare l'ambito applicativo dell'imperizia rispetto alla negligenza e all'imprudenza, tripartizione che a differenza del passato non risulta essere di mero esercizio retorico. Su una corretta individuazione della forma di colpa, infatti, si basa la punibilità o meno dell'esercente la professione sanitaria.

Se la dottrina ha elaborato differenti teorie discordi tra loro, più arduo risulta trovare una univoca definizione del concetto di imperizia nella giurisprudenza stante la modesta incidenza che la



differenziazione delle diverse tipologie di colpa ha avuto prima dell'introduzione della citata Legge Gelli-Bianco.

Ebbene, nella sentenza in commento affermano i Giudici della Suprema Corte che per differenziare correttamente l'imperizia dalle altre forme di colpa è necessario considerare che "la perizia è connotato di attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche [...] l'agire dei professionisti, e quindi anche dei sanitari, propone in via elettiva errori determinati da imperizia, sicché l'eventuale imprudenza o negligenza dev'essere accertata specificamente, in base a pertinenti dati fattuali che ne attestano la ricorrenza".

La massima illustra con chiarezza, ad avviso di chi scrive, la ratio della limitazione ai casi di sola imperizia dell'esimente prevista dalla L. Gelli e l'esclusione della negligenza e dell'imprudenza dal perimetro di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria.

### ***Ulteriore tematica affrontata nella pronuncia in esame riguarda la valutazione del grado della colpa***

È noto come già a partire dal noto arresto delle S.U. Mariotti, la Corte abbia inteso limitare l'area della non punibilità ai soli casi di colpa lieve.

È parimenti noto come secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità il grado della colpa sia da valutarsi sulla base di diversi criteri di imputazione soggettivi al fine di "personalizzare" il rimprovero mosso all'agente.

In questo senso, viene ribadito come divenga necessario prendere in considerazione, oltre al quantum di discostamento tra condotta tenuta e condotta dovuta anche la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la condizione personale dell'agente, le eventuali capacità personali utili ad evitare un evento infausto e le motivazioni della condotta.

Risulta evidente, dunque, come in questo ambito le linee guida o le buone pratiche assurgano a fondamentale metro valutativo dell'agire corretto e appropriato.

Sulla natura delle predette best practice e sul loro status giuridico non vi è, in dottrina e in giurisprudenza, una definizione univoca: se in alcune pronunce è stato affermato che "non possono assumere il rango di fonti cautelari codificate", in altre più recenti vengono descritte come "indici cautelari di parametrizzazione" per il giudizio penale.

La sentenza in commento fa chiarezza sul punto. La Suprema Corte focalizza l'analisi sull'ampio spazio valutativo affidato alla discrezionalità del medico, il quale, dunque, si trova non solo a dover

correttamente interpretare il caso clinico ma anche a individuare la situazione di rischio e le best practice adeguate al caso concreto, in ciò scontrandosi - tra l'altro - con una lacunosa e spesso inesistente positivizzazione di tali linee guida.

Quale che sia il corretto inquadramento dello status giuridico delle linee, al fine di trasporre correttamente i criteri generali di imputazione della colpa alla responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, deve considerarsi che la natura della linea guida è suscettibile di incidere sul giudizio di gravità della colpa.

L'adempimento del dovere di riconoscimento della situazione rischiosa e della corretta individuazione della risposta cautelare adeguata sarà, infatti, tanto più facile quanto meno elastica e più esaustiva sarà la linea guida da adottare.

Orbene, nell'apprezzamento del grado della colpa del sanitario è necessario tenere conto della natura rigida ovvero elastica della regola cautelare violata; il grado di rimproverabilità del medico dipenderà, infatti, dalla maggiore o minore esigibilità della condotta doverosa che varia a seconda che la regola vada solamente conosciuta ed applicata ovvero debba essere individuata e determinata in base alle circostanze contingenti.

La sentenza commentata aggiunge un ulteriore e fondamentale tassello alla corretta individuazione dell'area di responsabilità colposa del sanitario, mettendo in luce la complessità della materia trattata.

Come la più autorevole dottrina insegna, la storia della responsabilità medica è stata negli anni caratterizzata dalla continua ricerca di un limite alla colpa del sanitario, un limite che possa, tuttavia, risultare al contempo funzionale anche all'esigenza di un'efficace tutela della salute del paziente.

Dall'emanazione della Legge Gelli – Bianco, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta a più riprese, nell'esercizio delle sue attribuzioni nomofilattiche, al fine di garantire una interpretazione dell'art. 590 sexies e una delimitazione della causa di non punibilità conforme e coerente con i principi del nostro ordinamento giuridico.

A tre anni dalla emanazione di quella che doveva essere "la riforma delle riforme" si può affermare che la nuova legge non ha efficacemente raggiunto gli obiettivi che si era posto il legislatore: trovare un equilibrio tra il diritto dei pazienti ad un percorso di cura efficiente e il diritto degli operatori sanitari a lavorare con la dovuta serenità rispetto a possibili ripercussioni giuridiche.

In considerazione di ciò, si ritiene auspicabile un nuovo intervento legislativo idoneo a individuare con chiarezza il perimetro della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e capace di arginare il dilagante ricorso da parte dei medici alla c.d. medicina difensiva, estremamente dannosa tanto per i pazienti quanto per la tenuta economica del Servizio Sanitario Nazionale.



# Rassegna di giurisprudenza

CIVILE

## Il creditore deve provare che il pagamento del debitore si riferisce a un altro credito

*a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto"*

### **Obbligazioni – Adempimento – Onere della prova - Pagamento del debitore riferito ad altro credito – Prova a carico del creditore.**

Ai sensi dell'articolo 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento a un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione disposti dall'art. 1193 c.c. L'assegno postdatato può essere utilizzato per dimostrare l'avvenuto pagamento delle prestazioni al professionista per l'attività svolta, poiché non perde le sue caratteristiche di titolo di credito.

• **Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 29 maggio 2020 n. 10322**

### **Fallimento - Azione revocatoria - Pagamento con assegni postdatati - Revocabilità - Esclusione. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67)**

L'assegno postdatato, inteso nella sua obiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati alla azione revocatoria fallimentare prevista dall'articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare.

• **Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 15 giugno 2018 n. 15794**

### **Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere - Prova della imputazione da parte del debitore - Diversa imputazione del pagamento eccepita dal creditore - Incidenza su quest'ultimo del relativo onere probatorio.**

Qualora il debitore abbia dato la prova del pagamento con riferimento a un determinato credito, spetta al creditore dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 cod. civ.

• **Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 26 giugno 2006 n. 14741**

## Protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità va valutata caso per caso

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto"

### **Straniero - Protezione umanitaria – Vulnerabilità – Valutazione – Individuale – Necessità - Fattispecie**

La situazione di vulnerabilità che rileva ai fini della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del soggetto ma piuttosto quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Nella specie la corte di cassazione ha rigettato la domanda di un cittadino del Bangladesh formulata sulla base della provenienza da una zona del suo paese con particolare conformità geografica e conseguente clima avverso che lo esponevano al rischio di calamità naturali e all'impossibilità di provvedere al suo, e degli altri residenti, sostentamento)

48

- **Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 4 giugno 2020, n. 10624**

### **Straniero - Protezione umanitaria - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al paese d'origine - Fattispecie.**

In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d'origine).

- **Corte di Cassazione, sezione I sentenza 23 febbraio 2018 n. 4455**

### **Straniero - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione relativa alla vicenda personale del richiedente - Necessità - Fondamento.**

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso

contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998.

- **Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 aprile 2019, n. 9304**

### **Straniero – Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti di riconoscimento del titolo di soggiorno**

Non può, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza. Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per se' inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria.

49

- **Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 novembre 2019, n. 29460**

# Rassegna di normativa

(G.U. 25 giugno 2020 - n. 159)

## Ambiente

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 marzo 2020**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nell'anno 2019. (20A02854)  
(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 marzo 2020**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2019. (20A02855)  
(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 marzo 2020**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia Romagna nell'anno 2019. (20A02856)  
(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 8 aprile 2020**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte nell'anno 2019. (20A02857)  
(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 8 aprile 2020**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nell'anno 2019. (20A02858)  
(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

### **LEGGE 5 giugno 2020, n. 40**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)  
(G.U. 6 giugno 2020 n. 143)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 giugno 2020**

Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19. (20A03083)  
(G.U. 8 giugno 2020 n. 144)

### **DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. (20G00065)

**(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)**

**DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066)

(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)

(G.U. 11 giugno 2020 n. 147)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03213)

(G.U. 12 giugno 2020 n. 148)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 31 marzo 2020**

Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03128)

(G.U. 15 giugno 2020 n. 150)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 11 giugno 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 680). (20A03217)

(G.U. 15 giugno 2020 n. 150)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
COMUNICATO**

Comunicato relativo ai criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021. (20A03229)

(G.U. 18 giugno 2020 n. 153)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 4 febbraio 2020**

Riconoscimento del Sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile». (20A03207)

(G.U. 19 giugno 2020 n. 154)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 8 giugno 2020**

Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi. (20A03212)

(G.U. 20 giugno 2020 n. 155)



## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **DECRETO 9 aprile 2020**

Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009». (20A03222)

(G.U. 22 giugno 2020 n. 156)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 15 maggio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 674). (20A03255)

(G.U. 22 giugno 2020 n. 156)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 11 giugno 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. (Ordinanza n. 681). (20A03245)

(G.U. 23 giugno 2020 n. 157)

## **Economia e Fisco**

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 25 maggio 2020**

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2020. (20A02980)

(G.U. 1 giugno 2020 n. 139)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 25 maggio 2020**

(Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2020. (20A02981)

(G.U. 1 giugno 2020 n. 139)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 25 maggio 2020**

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2020. (20A02982)

(G.U. 1 giugno 2020 n. 139)

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 25 maggio 2020**

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2020. (20A02983)

(G.U. 1 giugno 2020 n. 139)

### **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

#### **DECRETO 13 maggio 2020**

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (20A02844)

(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

#### **DECRETO 26 maggio 2020**



Apertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa Carrara riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell'area di crisi complessa di Livorno, nonché i comuni del cratere sismico aquilano individuati dal «Programma Restart Abruzzo». (20A03011)  
(G.U. 6 giugno 2020 n. 143)

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO**

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91. (20A03058)  
(G.U. 8 giugno 2020 n. 144)

## **DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 45**

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. (20G00063)  
(G.U. 9 giugno 2020 n. 145)

## **DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 46**

Attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. (20G00064)  
(G.U. 9 giugno 2020 n. 145)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **DECRETO 28 maggio 2020**

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (20A03039)  
(G.U. 9 giugno 2020 n. 145)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **COMUNICATO**

Sospensione della presentazione delle domande relative alla misura Disegni+4 (20A03062)  
(G.U. 9 giugno 2020 n. 145)

## **DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 49**

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. (20G00067)  
(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **DECRETO 20 maggio 2020**

Aggiornamento dei Panieri di riferimento dei CDS di cui all'allegato 1 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. (20A03037)  
(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **DECRETO 25 maggio 2020**

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2020, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). (20A03091)  
(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **DECRETO 25 maggio 2020**

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2020, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. (20A03092)  
(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **DECRETO 25 maggio 2020**

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2020, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (20A03093)  
(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

### **DECRETO 1 giugno 2020**

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. (20A03068)  
(G.U. 11 giugno 2020 n. 147)

## **BANCA D'ITALIA**

### **COMUNICATO**

Comunicazione del 29 maggio 2020, SIM e gruppi di SIM - modifiche della disciplina relativa al rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione e prove di stress degli enti. (20A03119)  
(G.U. 13 giugno 2020 n. 149)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **COMUNICATO**

Sospensione della presentazione delle domande relative al bando denominato Marchi+3 (20A03242)  
(G.U. 18 giugno 2020 n. 153)

## **COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA**

### **DELIBERA 10 giugno 2020**

Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune previsioni del regolamento adottato con delibera 17221/2010, e successive modificazioni, sulle operazioni con parti correlate per agevolare il ricorso alla facoltà di esclusione nei casi di urgenza da parte di società con azioni quotate sui mercati regolamentati e di società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. (Delibera n. 21396). (20A03221)  
(G.U. 19 giugno 2020 n. 154)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **DECRETO 15 maggio 2020**

Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari. (20A03225)  
(G.U. 20 giugno 2020 n. 155)

## **Immobili/Edilizia/Urbanistica/Trasporti/Demanio**

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **DECRETO 6 maggio 2020**

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2020. (20A02853)  
(G.U. 30 maggio 2020 n. 138)

### **DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. (20G00068)  
(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **PROVVEDIMENTO 28 maggio 2020**



**FINAMAR**  
GROUP



**GRUPPO24ORE**

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (20A03104)  
(G.U. 12 giugno 2020 n. 148)

## **ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO**

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2020, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (20A03265)  
(G.U. 23 giugno 2020 n. 157)

## **Professioni & Lavoro**

### **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO DECRETO 30 aprile 2020**

Misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore. (20A03055)  
(G.U. 3 giugno 2020 n. 140)

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera n. 37 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 ottobre 2019. (20A02964)  
(G.U. 5 giugno 2020 n. 142)

### **AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO**

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali - Triennio 2016-2018. (20A02977)  
(G.U. 8 giugno 2020 n. 144, S.O., n. 22)

### **AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO**

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018. (20A02978)  
(G.U. 8 giugno 2020 n. 144, S.O., n. 22)

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2020**

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 2020/2021. (20A03099)  
(G.U. 11 giugno 2020 n. 147)

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 14/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari, in data 8 aprile 2020. (20A03111)  
(G.U. 12 giugno 2020 n. 148)

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51**

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20G00069)  
(G.U. 15 giugno 2020 n. 150)

## **DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52**

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (20G00078)  
(G.U. 16 giugno 2020 n. 151)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 22 aprile 2020, n. 55**

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00072)  
(G.U. 18 giugno 2020 n. 153)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 30 aprile 2020, n. 56**

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00073)  
(G.U. 18 giugno 2020 n. 153)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 30 aprile 2020, n. 57**

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00074)  
(G.U. 18 giugno 2020 n. 153)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 30 aprile 2020, n. 58**

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00075)  
(G.U. 18 giugno 2020 n. 153)

## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

### **DECRETO 27 febbraio 2020, n. 60**

Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. (20G00076)  
(G.U. 20 giugno 2020 n. 155)

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

### **COMUNICATO**

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 13/2020, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 8 aprile 2020. (20A03210)  
(G.U. 20 giugno 2020 n. 155)

## **Pubblica Amministrazione**

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **DECRETO 13 maggio 2020**

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020. (20A02901)  
(G.U. 4 giugno 2020 n. 141)

## **CORTE DEI CONTI**

### **DECRETO 29 maggio 2020**

Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti. (20A03032)



(G.U. 4 giugno 2020 n. 141)

**CORTE DEI CONTI  
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 176 del 29 maggio 2020, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti». (20A03120)

(G.U. 9 giugno 2020 n. 145)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 9 giugno 2020**

Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all'articolo 83, comma 12-quater.1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (20A03192)

(G.U. 11 giugno 2020 n. 147)

**AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

**DECRETO 28 aprile 2020**

Approvazione del conto finanziario dell'esercizio 2019. (20A03043)

(G.U. 16 giugno 2020 n. 151)

**LEGGE 19 giugno 2020, n. 59**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (20G00085)

(G.U. 19 giugno 2020 n. 154)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 3 marzo 2020, n. 61**

Regolamento recante la determinazione delle modalita' di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilita' confiscati. (20G00077)

(G.U. 20 giugno 2020 n. 155)

**DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42**

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00058)

(G.U. 8 giugno 2020 n. 144)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

**DECRETO 15 aprile 2020, n. 62**

Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (20G00086)

(G.U. 23 giugno 2020 n. 157)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 17 giugno 2020**

Avvio della funzionalita' dei servizi di comunicazione e deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. (20A03320)

(G.U. 23 giugno 2020 n. 157)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 17 giugno 2020**

Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. (20A03321)  
(G.U. 23 giugno 2020 n. 157)

**LEGGE 5 giugno 2020, n. 63**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. (20G00079)  
(G.U. 24 giugno 2020 n. 158)

**LEGGE 5 giugno 2020, n. 64**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. (20G00080)  
(G.U. 24 giugno 2020 n. 158)

**CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
COMUNICATO**

Modifiche al «Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria» (20A03278)  
(G.U. 24 giugno 2020 n. 158)

**LEGGE 5 giugno 2020, n. 65**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. (20G00081)  
(G.U. 25 giugno 2020 n. 159)

**LEGGE 5 giugno 2020, n. 66**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. (20G00082)  
(G.U. 25 giugno 2020 n. 159)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 13 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Chioggia, l'Ufficio del giudice di pace di Dolo e l'Ufficio del giudice di pace di San Dona' di Piave. (20A03291)  
(G.U. 25 giugno 2020 n. 159)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 13 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Cremona. (20A03292)  
(G.U. 25 giugno 2020 n. 159)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 13 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Piacenza. (20A03293)  
(G.U. 25 giugno 2020 n. 159)

**Sicurezza**

**DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 43**

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (20G00061)  
(G.U. 8 giugno 2020 n. 144)

**DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44**

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (20G00062) (G.U. 9 giugno 2020 n. 145)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 9 giugno 2020**

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (20A03254) (G.U. 22 giugno 2020 n. 156)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A03298) (G.U. 25 giugno 2020 n. 159)





GRUPPO<sup>24</sup>ORE

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2020 Il Sole 24 ORE S.p.a.

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



GRUPPO<sup>24</sup>ORE